
Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 giugno 2024, n. 19

Disposizioni in materia di tirocini non curricolari. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003.

(Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 07.06.2024)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso. Modifiche all' articolo 86 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 2 Disposizione transitoria

Art. 3 Entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'articolo 32;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro");

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta dell'11 aprile 2024;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 22 aprile 2024;

Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla quinta commissione consiliare nella seduta del 14 maggio 2024;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 18, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2024, n. 644;

Considerato quanto segue:

1. in materia di tirocini non curricolari è opportuno aggiornare l'importo del rimborso spese che il soggetto ospitante deve corrispondere al tirocinante;

2. è necessario stabilire con chiarezza la disciplina applicabile ai tirocini non curricolari in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento per dare certezza ai rapporti giuridici avviati, ai quali non sarà applicato l'aggiornamento dell'importo di cui al punto 1;

3. è opportuno disporre l'entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, affinché il maggior numero possibile di tirocinanti benefici dell'aggiornamento dell'importo del rimborso spese e per consentire agli uffici regionali competenti di procedere con alcuni adeguamenti amministrativi conseguenti;

4. di accogliere l'osservazione espressa nel parere della quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso. Modifiche all' articolo 86 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 86 quinquies del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") le parole " *inferiore a 500,00 euro* " sono sostituite dalle seguenti: " *inferiore a 600,00 euro* ".
2. Nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 86 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole " *fino a 300,00 euro* " sono sostituite dalle seguenti: " *fino a 400,00 euro* ".

Art. 2

Disposizione transitoria

1. Ai tirocini attivati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica l'articolo 86 quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificato dal presente regolamento. Ai fini del presente comma, la data di attivazione è quella in cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 17 ter, comma 6, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).